DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

concernente la disciplina di bilancio

(88/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 126, 127, 130 D, 130 I, 203, 209 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei contti (3),

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Bruxelles nel 1987 e nel 1988, ha convenuto di attenersi, nell'utilizzazione delle risorse proprie della Comunità, ad una disciplina efficace e giuridicamente vincolante, parallelamente agli sforzi compiuti dagli Stati membri per i loro bilanci; che tale disciplina va rafforzata alla luce dell'esperienza acquisita in base agli accordi adottati dal Consiglio europeo di Fontainebleau;

considerando inoltre che un accordo, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di conseguire gli obiettivi dell'atto unico europeo, di tradurre in atto le conclusioni del Consiglio europeo nelle sessioni di Bruxelles in merito alla disciplina di bilancio e di migliorare in tal modo il funzionamento dell'annuale procedura di bilancio, in appresso denominato «accordo interistituzionale», prende effetto il 1° luglio 1988;

considerando che la disciplina di bilancio deve essere applicata a tutte le spese della Comunità e deve riguardare sia gli stanziamenti di pagamento che gli stanziamenti di impegno;

considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha concordato i principi degli orientamenti per il controllo delle spese agricole, in appresso denominati «orientamenti per il settore agricolo»;

considerando che il ritmo di progressione delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, non deve superare il 74 % del tasso di incremento del prodotto nazionale lordo (PNL) della Comunità, tasso che corrisponde all'80 % qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono delle terre;

considerando che il Consiglio europeo ha altresì convenuto il meccanismo per il deprezzamento sistematico delle giacenze agricole esistenti e future, affinché la situazione in materia di giacenze si normalizzi entro il 1992;

considerando che i meccanismi di stabilizzazione introdotti nelle disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato debbono contribuire all'osservanza degli orientamenti per il settore agricolo;

considerando che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che il livello delle spese del FEAOG, sezione garanzia, possa essere influenzato dalle variazioni del tasso di mercato dollaro/ECU e che, per fronteggiare la situazione derivante da variazioni significative e impreviste del tasso di mercato dollaro/ECU rispetto al tasso usato nel bilancio, ogni anno si debba iscrivere nel bilancio una riserva monetaria di 1 000 milioni di ECU sotto forma di stanziamenti accantonati,

considerando che è necessario assoggettare le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, al rigore e alla pianificazione di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Spese del FEAOG, sezione garanzia

Articolo 1

Il tasso di incremento delle spese del FEAOG, sezione garanzia, definite all'articolo 3, nel periodo compreso tra il 1988 e un determinato anno non può superare il 74 % del tasso di incremento del PNL della Comunità nello stesso periodo.

Tale progressione massima per le spese del FEAOG, sezione garanzia (orientamenti per il settore agricolo), che corrisponde all'80 % qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono della terra, deve essere rispettata ogni anno.

Articolo 2

La base di spesa relativa al 1988 per la determinazione degli orientamenti per il settore agricolo per ogni anno successivo è pari a 27 500 milioni di ECU, da adattare conformemente

(1) GU n. C 146 del 3. 6. 1988, pag. 22.
(2) Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 22 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

all'articolo 3. La base statistica in relazione alle statistiche del PNL corrisponde a quella utilizzata nella decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [1]. Tutti i calcoli effettuati dalla Commissione all'atto della presentazione delle sue proposte annuali per la fissazione dei prezzi, fatta salva una eventuale revisione definitiva all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo, vengono fatti sulla base dei prezzi 1988 e convertiti ai prezzi correnti utilizzando il deflatore del PNL stimato dalla Commissione per l'anno considerato.

Articolo 3

Le spese cui si applica l'articolo 1 sono quelle da imputare ai titoli 1 e 2 (FEAOG, sezione garanzia) della sezione III parte B del bilancio, comprese le spese relative all'abbandono della terra entro i limiti di un importo annuo massimo che fino al 1992 non può superare 150 milioni di ECU (prezzi 1988), previa deduzione delle somme corrispondenti al ricavato dalla vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse con l'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per contributi zucchero e isoglucosio, nonché di altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

Articolo 4

Gli orientamenti per il settore agricolo comprendono i costi connessi con il deprezzamento delle giacenze agricole recentemente costituite. Il Consiglio iscrive ogni anno nel progetto di bilancio gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi connessi con il deprezzamento delle nuove giacenze. Gli stanziamenti sono utilizzati per il sistematico deprezzamento delle nuove giacenze, che inizia dal momento della loro costituzione, conformemente alle disposizioni che saranno introdotte nel regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 [3].

I costi connessi con il deprezzamento delle attuali giacenze agricole eccedentarie sono coperti al di fuori degli orientamenti per il settore agricolo. I seguenti importi sono iscritti nel titolo 8 del bilancio per il periodo 1988 - 1992 (prezzi 1988):

— 1988: 1,2 miliardi di ECU,
— 1989 - 1992: 1,4 miliardi di ECU.

Questi importi non possono essere utilizzati ad altri scopi.

Le modalità della compensazione finanziaria da accordare alla Spagna ed al Portogallo per la loro partecipazione al finanziamento di dette giacenze sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2051/88 [4]. Questi due Stati membri sono trattati come se il deprezzamento delle giacenze fosse stato integralmente finanziato dalla Comunità nel 1987.

Articolo 5

Le proposte della Commissione in materia di prezzi corrispondono ai limiti stabiliti dagli orientamenti per il settore agricolo.

Se dalle deliberazioni del Consiglio su tali proposte in materia di prezzi emerge un orientamento che, a giudizio della Commissione, può portare al superamento del livello di spesa indicato nella sua proposta iniziale, la decisione finale dovrà essere demandata a una sessione straordinaria del Consiglio.

Gli orientamenti per il settore agricolo debbono essere ogni anno rispettati.

Articolo 6

Per garantire il rispetto degli orientamenti per il settore agricolo, la Commissione istituisce un sistema di allarme efficace da applicare all'evoluzione delle spese dei singoli capitoli del FEAOG, sezione garanzia. Prima dell'inizio di ogni esercizio la Commissione traccia profili di spesa per ciascun capitolo di bilancio del FEAOG, sezione garanzia, basati sulle spese mensili dei tre anni precedenti. Presenta poi mensilmente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'evoluzione della spesa effettiva rispetto a tali profili. Qualora il ritmo di sviluppo della spesa effettiva fuoriesca o rischi di fuoriuscire dal profilo previsto, essa ricorrerà ai poteri di gestione a sua disposizione, compresi quelli che le competono in virtù delle misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario, sottopone al Consiglio proposte intese a potenziarne l'azione. Il Consiglio delibera entro un termine di due mesi per risanare la situazione.

Articolo 7

Il versamento degli anticipi mensili FEAOG, sezione garanzia, da parte della Commissione è effettuato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in materia di spese agricole per ciascuna organizzazione comune di mercato.

Articolo 8

Qualora non vi siano stanziamenti disponibili, la Commissione propone storni equivalenti all'autorità di bilancio.

Articolo 9

Il tasso di cambio tra il dollaro e l'ECU utilizzato per effettuare le stime annuali di bilancio per le spese FEAOG,

[1] Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag .1.
[3] Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

sezione garanzia, per un dato anno è il tasso medio del mercato nei primi tre mesi dell'anno precedente n-1. Per il 1988 tuttavia, il tasso di cambio applicato nel bilancio è di 1 dollaro = 0,85 ECU.

Articolo 10

Ogni anno 1 000 milioni di ECU sono iscritti in una riserva del bilancio generale delle Comunità, come accantonamento destinato a coprire gli sviluppi determinati da variazioni significative e impreviste del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio. Questi stanziamenti non sono inclusi negli orientamenti per il settore agricolo.

Articolo 11

Ogni anno, nel mese di ottobre la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito all'impatto sulle spese del FEAOG, sezione garanzia, delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31 luglio dell'anno in corso rispetto al tassó utilizzato nel bilancio com'è definito all'articolo 9.

Articolo 12

I risparmi o i costi addizionali risultanti dalle variazioni del tasso devono essere trattati in maniera simmetrica. In caso di un rialzo del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino alla concorrenza di 1 000 milioni di ECU. Quando costi di bilancio addizionali sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si deve procedere a storni dalla riserva alle linee del FEAOG, sezione garanzia, interessate dalla caduta del dollaro. S'è fatto ricorso alle risorse proprie, conformemente alle disposizioni della decisione 88/376/CEE, Euratom ed a quelle adottate in applicazione della stessa, in modo da finanziare le corrispondenti spese.

I risparmi realizzati nella sezione garanzia del FEAOG stornati alla riserva monetaria conformemente al primo comma e che restano ancora nella riserva sono soppressi e contribuiscono così a costituire un'eccedenza di bilancio che è contabilizzata come voce attiva nei bilanci successivi. Ciò avviene mediante lettera rettificativa nel corso della procedura di bilancio relativa al bilancio per l'anno successivo.

Articolo 13

È istituita una franchigia di 400 milioni ECU. I risparmi o i costi addizionali al di sotto di questo ammontare non richiedono storni verso la riserva monetaria o dalla riserva monetaria. I risparmi o i costi addizionali che superino questa franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa.

Altre spese obbligatorie

Articolo 14

Ogni anno, all'inizio della procedura di bilancio, il Consiglio adotta un quadro di riferimento per le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, tenendo conto delle prospettive finanziarie dell'accordo interistituzionale. Il quadro di riferimento comprende gli importi massimi per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento ritenuti necessari dal Consiglio tenuto conto degli obblighi giuridici della Comunità.

Spese non obbligatorie

Articolo 15

La disciplina di bilancio applicabile alle spese non obbligatorie sarà assicurata in base alle modalità contenute nell'accordo interistituzionale.

Altre disposizioni

Articolo 16

L'attuazione finanziaria di qualunque decisione del Consiglio che superi gli stanziamenti di bilancio disponibili nel bilancio generale o gli stanziamenti previsti nelle prospettive finanziarie può aver luogo soltanto qualora il bilancio e, se del caso, le prospettive di bilancio siano state adeguatamente modificate secondo la procedura prevista per ciascuno di tali casi.

Articolo 17

La presente decisione rimane in vigore per il periodo di validità della decisione 88/376/CEE, Euratom.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

DICHIARAZIONE

All'atto dell'adozione della decisione relativa alla disciplina di bilancio, il Consiglio ha convenuto la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* a seguito di tale decisione, della seguente dichiarazione rilasciata dal Consiglio europeo nella sessione dell'11/12 febbraio 1988:

«Il Consiglio europeo ricorda le conclusioni adottate dall'OCSE e dal Vertice di Venezia, secondo le quali è necessario adattare meglio l'offerta alla domanda mediante misure che attribuiscono al mercato un ruolo più importante.

Seconco il Consiglio europeo, i provvedimenti adottati dal 1984 ad oggi e le misure da esso decise riguardo al contenimento della produzione e delle spese agricole rispondono a tali impegni e possono essere pienamente efficaci soltanto qualora anche gli altri produttori, in tutto il mondo, osservino una disciplina analoga.

A questo proposito esso conferma il mandato di negoziato che la Comunità ha stabilito nel quadro dell'Uruguay-Round.

Se tale disciplina non dovesse essere seguita da tutte le parti o se un paese terzo non dovesse assolvere i propri obblighi internazionali, con la conseguenza di serie ripercussioni sul mercato mondiale, il Consiglio, su proposta della Commissione, ravviserebbe una situazione che giustificherebbe l'applicazione delle disposizioni del trattato, segnatamente degli articoli 43, 113 e 203.»